

Agenzia delle Entrate

DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Risoluzione del 17/05/2007 n. 103

Oggetto:

Istanza di interpello - Scioglimento e trasformazione agevolata delle società non operative - Articolo 1, commi 111 e seguenti della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 - ALFA

Testo:

Con l'istanza di interpello in esame e' stato esposto il seguente

Quesito

L'ALFA S.r.l. (di seguito, in breve, la "Societa'"), che ha come oggetto sociale la gestione di alberghi, ristoranti e bar, rientra tra quelle considerate non operative sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Considerato che la Societa' e' composta da 4 soci persone fisiche nonche' da una societa' semplice, l'istante chiede se puo' fruire della disciplina dello scioglimento e della trasformazione agevolata prevista dall'articolo 1 commi 111 e seguenti della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria per il 2007).

Soluzione interpretativa prospettata

L'istante ritiene di poter fruire della procedura di scioglimento e trasformazione agevolata anche se la compagine sociale della Societa' non e' composta da tutti soci persone fisiche.

A parere del contribuente, infatti, la procedura agevolata dello scioglimento e della trasformazione dovrebbe essere estesa anche a quelle societa' che annoverano tra i propri soci delle societa' semplici, il cui reddito e' determinato con le stesse regole previste per le persone fisiche.

Parere dell'Agenzia

I commi 111 e seguenti della legge finanziaria 2007 hanno previsto un regime fiscale agevolato per consentire alle societa' considerate non operative nel periodo d'imposta in corso alla data del 4 luglio 2006 di uscire dal regime d'impresa, deliberando lo scioglimento (con conseguente cessione a titolo oneroso dei beni o assegnazione degli stessi ai soci) o la trasformazione in societa' semplice.

La stessa norma prevede che l'accesso al regime agevolato dello scioglimento o della trasformazione sia subordinato alla circostanza che tutti i soci della societa' siano persone fisiche (cfr. circolare del 4 maggio 2007, n. 25/E,).

La ratio di tale ultima precisazione e' quella di favorire la fuoriuscita dei beni detenuti dalla societa' in regime d'impresa a favore di quei soci, persone fisiche, che determinano il proprio reddito secondo regole diverse da quelle previste per la determinazione del reddito d'impresa.

Si evidenzia, al riguardo, che l'intento voluto dal legislatore risulta comunque realizzato anche nell'ipotesi in cui i soci della societa' siano rappresentati da societa' semplici.

Anche in tale circostanza, infatti, i beni fuoriescono da un regime d'impresa per confluire in un regime impositivo, quello delle societa' semplici, sostanzialmente assimilato al regime fiscale previsto per le persone fisiche.

Cio' considerato, si ritiene che la Societa' potra' fruire, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa in commento e recentemente chiariti con la circolare n. 25/E del 2007, del regime fiscale agevolato previsto per lo scioglimento e la trasformazione dai commi 111 e seguenti della legge finanziaria 2007.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di

interpello presentata alla Direzione Regionale viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.